

Martedì 12 giugno 2012

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) - domanda EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana Footwear, Spagna

P7_TA(2012)0231

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana Footwear, proveniente dalla Spagna) (COM(2012)0204 – C7-0112/2012 – 2012/2089(BUD))

(2013/C 332 E/25)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0204 – C7-0112/2012),
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾ (regolamento FEG),
 - vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0189/2012),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nel commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
- B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale;

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Martedì 12 giugno 2012

- C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AlI del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
- D. considerando che la Spagna ha richiesto assistenza in relazione a 876 esuberanti, tutti ammessi all'assistenza, in 146 imprese operanti nella divisione 15 NACE Rev. 2 ("Confezione di articoli in pelle e simili")⁽¹⁾ nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana (ES52), in Spagna,
- E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario a norma di detto regolamento;
 2. rileva che le autorità spagnole hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 28 dicembre 2011 e che la valutazione della Commissione è stata comunicata il 4 maggio 2012; plaude al fatto che il processo di valutazione e la presentazione di informazioni complementari da parte dello Stato membro si siano svolti in modo rapido e accurato;
 3. osserva che il settore delle calzature rappresenta il 26 % dell'occupazione totale della regione della Comunidad Valenciana e apporta quindi un contributo importante all'economia locale, in cui predominano le piccole e medie imprese operanti in settori tradizionali tra cui quello tessile, delle calzature e della ceramica;
 4. prende atto che in passato la regione della Comunidad Valenciana è stata colpita da quattro licenziamenti collettivi e plaude al fatto che abbia deciso di ricorrere all'assistenza del FEG per farvi fronte: EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana Ceramic industry, EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone, EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Tessili, EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Costruzione di edifici; valuta positivamente il fatto che la regione sta mettendo a frutto la sua esperienza relativa al FEG e che ha fornito tempestiva assistenza ai lavoratori in diversi settori;
 5. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità spagnole hanno deciso di avviare l'attuazione delle misure prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto;
 6. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tali lavoratori attraverso una congrua formazione e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato venga adeguata al livello e alle esigenze dei lavoratori in esubero;
 7. osserva che le misure di formazione proposte riguardano lavori ad elevato valore aggiunto nel settore delle calzature che, secondo le autorità spagnole, non dovrebbero essere delocalizzati, come pure lavori in settori che offrono prospettive di crescita a breve o medio termine;
 8. valuta positivamente il fatto che le parti sociali siano state consultate in merito al contenuto del pacchetto coordinato, all'assegnazione dei ruoli e alla distribuzione e programmazione dei compiti;
 9. attira l'attenzione sulla necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti licenziamenti collettivi che interessano un elevato numero di PMI in un singolo settore, in particolare per quanto concerne l'ammissibilità dei lavoratori autonomi e dei titolari di PMI all'assistenza del FEG nel futuro regolamento e i dispositivi utilizzati dalle regioni e dagli Stati membri per presentare tempestivamente domande settoriali riguardanti un ampio numero di imprese;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Martedì 12 giugno 2012

10. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi, allo scopo di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e il raggiungimento di una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità del FEG;
 11. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori licenziati nel mercato del lavoro;
 12. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; deplora il fatto che il FEG possa incentivare le imprese a sostituire la forza lavoro a contratto con una più flessibile e precaria;
 13. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché venga presentata una valutazione comparativa di tali dati nelle relazioni annuali, al fine di assicurare il pieno rispetto dei regolamenti in vigore e di evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
 14. si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il Fondo è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà storni da altre linee di bilancio, come già avvenuto in passato, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;
 15. deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della "deroga per la crisi", che fornisce assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale, e che consente l'aumento della quota di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma, per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto;
 16. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 17. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
 18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 12 giugno 2012

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana Footwear, proveniente dalla Spagna)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2012/354/UE.)

Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2012: mobilitazione del Fondo di solidarietà in seguito alle inondazioni in Italia (Liguria e Toscana) nel 2011

P7_TA(2012)0232

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2012 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2012 dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione (09916/2012 – C7-0123/2012 – 2012/2057(BUD))

(2013/C 332 E/26)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾, in particolare gli articoli 37 e 38,
 - visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, definitivamente adottato il 1° dicembre 2011⁽²⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁽³⁾,
 - visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2012 dell'Unione europea per l'esercizio 2012, presentato dalla Commissione il 16 marzo 2012 (COM(2012)0125),
 - vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2012 adottata dal Consiglio il 15 maggio 2012 (09916/2012 – C7-0123/2012),
 - visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0181/2012),
- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2012 riguarda l'intervento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per un importo di 18 061 682 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento, al fine di attenuare gli effetti delle inondazioni in Italia (Liguria e Toscana) dell'ottobre 2011,

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 56 del 29.2.2012.

⁽³⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.